



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Assessore

DECRETO N. 6 DEL 08.02.2023

Oggetto: Revoca D.A.I.S. n. 42 del 21.11.2005 recante “Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali “.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.502 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n.31 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ATTESO che tra i compiti che il decreto legislativo n. 136/2022, in vigore con effetto dal 27/09/2022, demanda alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti vi sono tra l'altro, i provvedimenti di adozione delle misure di controllo delle malattie, tra cui i provvedimenti conseguenti alla conferma di focolaio di malattie elencate;

VISTO in particolare, l'articolo 19, comma 1, lett.d) del citato Dlgs, n. 136/2022 che dispone che le aziende sanitarie territorialmente competenti, a seguito di conferma di focolaio di una malattia di categoria A, adottano, tra l'altro, le misure previste le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d) , e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687;

CONSIDERATO altresì che il comma 4 dello stesso articolo 19 del Dlgs 136/2022 prevede che "Qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali o a più regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 19 come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale";

RICHIAMATO il D.A.I.S. n. 42 del 21.11.2005 recante "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali che affidava alla Regione, mediante determinazione dell'allora Servizio Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità, l'emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in quanto interessanti i territori di più Comuni;

RITENUTO per quanto sopra esposto di revocare il predetto decreto assessoriale n. 42 del 21.11.2005;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

D E C R E T A

Articolo 1

E' revocato il decreto assessoriale n. 42 del 21.11.2005, recante "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali".

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione Autonoma della Sardegna.

L'ASSESSORE
On.Prof. Carlo Doria